



Due pensioni? In alcuni casi è possibile

Un pensionato o una pensionata titolare di una pensione di natura contributiva (non assistenziale) può ottenere, a determinate condizioni, una seconda pensione diretta.

Ecco le condizioni.

1) Pensionato solo (non coniugato) con almeno 67 anni di età e un reddito annuo complessivo, per il 2022, non superiore a 6.098 euro pensione compresa (469 euro al mese di sola pensione).

1) Pensionato coniugato con almeno 67 anni di età il cui reddito complessivo di entrambi i coniugi non sia superiore a 12.195 euro annui (938 euro lordi al mese di sola pensione).

Al verificarsi di queste condizioni, la persona in pensione può chiedere che gli venga

concessa una seconda pensione che si chiama assegno sociale, il cui importo sarà pari alla differenza tra il limite annuo di reddito previsto per il diritto all'assegno sociale e il totale dei redditi che possiede il pensionato se solo oppure entrambi i coniugi, naturalmente, pensione compresa.

Facciamo un esempio concreto: un pensionato regolarmente coniugato, di almeno 67 anni, il cui importo di pensione lordo sia di 700 euro al mese per 13 mensilità, cioè euro 9.100 annui, e il cui coniuge abbia un reddito (ad esempio, da fabbricati) di 900 euro annui.

Vista la norma relativa alla concessione dell'assegno sociale che prevede, quando si è sposati, il solo limite di reddi-

to coniugale e non anche il limite di reddito individuale, in questo caso al pensionato o alla pensionata spetta un importo annuo che è pari alla differenza tra il limite di reddito di 12.195 euro e 10.000 euro (9.100+900), cioè 2.195 euro, precisamente 169 euro al mese per 13 mensilità.

In base all'ammontare del reddito l'importo dell'assegno sociale può variare. Per semplificare si può dire che il totale delle due pensioni più i redditi posseduti non può superare i 12.195 euro lordi annui. Questo per il 2022.

Al superamento del limite di reddito previsto, l'assegno sociale viene sospeso.

Vediamo come vengono valutati i redditi che si possiedono.

A) Sono da considerare:

- tutti i redditi assoggettabili all'Irpef;
- le pensioni degli invalidi civili;
- le rendite Inail;
- le pensioni di guerra;
- gli interessi (non il capitale) che derivano da Bot, Cct e depositi bancari;
- tutte le eventuali pensioni assistenziali (sia del titolare sia del coniuge).

B) Non sono da considerare: la casa di abitazione; gli assegni familiari e al nucleo; l'indennità di accompagnamento per gli inabili civili; un terzo dell'importo di pensione liquidata con il sistema contributivo, con un massimo di un terzo dell'importo dell'assegno sociale.

Angelo Vivenza